

## REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di decidere un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.
- (2) La Spagna ha chiesto l'apertura di una distillazione di crisi per i vini di qualità rossi prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) del suo territorio. In particolare si tratta di vini di qualità rossi prodotti nella regione determinata di Jumilla e di vini di qualità rossi prodotti nelle regioni determinate di Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona e Terra Alta. Sul mercato di questi v.q.p.r.d. rossi sono state registrate notevoli eccedenze, che si traducono in una riduzione dei prezzi e in un preoccupante incremento delle scorte per la fine della campagna in corso. Per invertire questa tendenza negativa e ovviare alla difficile situazione del mercato occorre ricondurre le scorte di v.q.p.r.d. ad un livello ritenuto normale per soddisfare i bisogni del mercato.
- (3) Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un quantitativo massimo di 100 000 hl di vini di qualità rossi prodotti nella regione determinata di Jumilla e per un quantitativo massimo di 85 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nelle regioni determinate di Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona e Terra Alta.

- (4) La distillazione di crisi aperta dal presente regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato<sup>(2)</sup>, in relazione al provvedimento di distillazione previsto dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle relative alla consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e al versamento di un anticipo.

- (5) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che, nel permettere ai produttori di beneficiare del provvedimento, consenta di ovviare alla turbativa del mercato.

- (6) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole greggio o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento in modo da non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, approvigionato in primo luogo tramite la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per un quantitativo massimo di 100 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nella regione determinata di Jumilla e di 85 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nelle regioni determinate di Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona e Terra Alta, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a questo tipo di distillazione.

## Articolo 2

Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito «contratto»), dal 16 ottobre 2006 al 17 novembre 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2006 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 3).